

**Linea di indirizzo  
per le proposte di provvedimenti amministrativi in caso di abbandono  
rifiuti**

**Versione n° 1 – Dicembre 2010**

Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>Elementi di contesto .....</b>	<b>2</b>
<b>LINEA D'INDIRIZZO .....</b>	<b>2</b>

## Premessa

Nell'ambito dell'attività di sviluppo della "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica" e dell'applicativo SISBON (Sistema Informativo dei Siti interessati da procedimento di BONifica) e , di conseguenza, di confronto con i referenti delle Strutture ARPAT e delle Strutture Provinciali, è emersa una difformità di comportamento nei casi in cui si rilevano abbandoni di rifiuti sul territorio.

Tale aspetto, oltre ad avere riflessi sul procedimento amministrativo, impatta anche sulla gestione delle registrazioni in SISBON.

Si rende necessaria, quindi, una specifica linea d'indirizzo condivisa per armonizzare i comportamenti e, conseguentemente, le registrazioni in SISBON, tenute presenti anche le disposizioni della DGRT 301/2010.

Tale linea di indirizzo è stata condivisa con tutte le Strutture ARPAT e Province.

## Elementi di contesto

L'articolo 239 del DLgs 152/06 (di seguito articolo 239), nel definire il campo di applicazione della disciplina relativa alle bonifiche, stabilisce che le relative disposizioni non si applicano all'abbandono di rifiuti, il quale rimane disciplinato esclusivamente dall'articolo 192 del DLgs 152/06 (di seguito articolo 192). La seconda parte dello stesso comma, tuttavia, traccia la connessione logica ed operativa tra rimozione e bonifica, quando stabilisce che *"qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale"*.

## Linea d'indirizzo

Al fine di fornire una linea di indirizzo operativa che possa determinare l'attivazione di procedure omogenee, si riporta di seguito il dettaglio delle attività previste nel caso in cui il rilevamento di rifiuti abbandonati si verifichi con evidenza di assenza di potenziale contaminazione oppure con evidenza di potenziale contaminazione.

### **1) ABBANDONO DI RIFIUTI CON APPARENTE ASSENZA DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE**

Nel caso in cui il personale ARPAT nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi la presenza di rifiuti abbandonati, in primo luogo deve provvedere ad inviare comunicazione al Comune chiedendo che si attivi con Ordinanza ai sensi dell'articolo 192 per la rimozione dei rifiuti.

L'Ordinanza ai sensi dell'articolo 192 stabilirà le modalità operative e i termini per l'esecuzione della rimozione dei rifiuti e prescriverà, anche in relazione alla natura dei rifiuti, di effettuare gli accertamenti necessari a valutare l'eventuale potenziale contaminazione al termine della rimozione.

Sia la rimozione dei rifiuti sia gli accertamenti necessari a valutare l'eventuale potenziale contaminazione (di cui deve essere data comunicazione per gli eventuali accertamenti tecnici ai soggetti preposti al controllo) sono a carico del Soggetto responsabile dell'abbandono rifiuti.

In tal senso, il procedimento amministrativo nell'ambito del quale effettuare gli accertamenti previsti dall'articolo 239 è quello avviato dal Comune ai sensi dell'articolo 192.

Qualora a seguito della rimozione dei rifiuti e degli accertamenti necessari a valutare l'eventuale potenziale contaminazione:

- a) non si rilevi il superamento delle CSC la procedura attivata con l'Ordinanza si chiude .

*In tal caso il sito oggetto dell'abbandono di rifiuti non rientra nella "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica";*

- b) si rilevi il superamento delle CSC viene attivato il procedimento di bonifica , in relazione alle possibili casistiche che si possono presentare (rispetto all'individuazione del responsabile della potenziale contaminazione):
- o il Soggetto responsabile provvede ad effettuare la notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'articolo 242;
  - o il Soggetto interessato non responsabile (proprietario o gestore) provvede ad effettuare la notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'articolo 245;
  - nel caso in cui il Soggetto responsabile o il soggetto interessato non responsabile non provvedano ad effettuare la notifica è la Pubblica Amministrazione che provvede ad effettuare la notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'articolo 244 (allegando verbale/relazione/accertamenti tecnici attestanti l'accertamento della potenziale contaminazione); la Provincia, ricevuta la notifica ai sensi dell'articolo 244 dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con Ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi della normativa in materia di bonifiche.

*In tal caso il sito oggetto dell'abbandono di rifiuti entra nella "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica" nel momento in cui la notifica inoltrata viene presa in carico dalla Provincia.*

## **2) ABBANDONO DI RIFIUTI CON EVIDENZA DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE PER CUI SI E' ACCERTATO IL SUPERAMENTO DELLE CSC**

Nel caso in cui il personale ARPAT nell'esercizio delle proprie funzioni rilevi la presenza di rifiuti abbandonati, in primo luogo deve provvedere ad effettuare gli accertamenti necessari a dimostrare il superamento delle CSC; una volta prodotto il verbale/relazione/accertamento tecnico della potenziale contaminazione, provvede ad effettuare la notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'articolo 244 (allegando verbale/relazione/accertamenti tecnici attestanti l'accertamento della potenziale contaminazione).

La Provincia, ricevuta la notifica ai sensi dell'articolo 244 dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con Ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi della normativa in materia di bonifiche.

*In tal caso il sito oggetto dell'abbandono di rifiuti entra nella "Banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica" nel momento in cui la notifica inoltrata viene presa in carico dalla Provincia.*